



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 del 04/03/2023

OGGETTO:

CONTROLLI A CAMPIONE PRATICHE EDILIZIE

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 12:35, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

BARTOLACELLI CLAUDIO	Sindaco	Presente
MARCELLAN MARA	Assessore	Presente
CASOLARI GIAN PAOLO	Assessore	Presente
GHIARONI LUIGI	Assessore	Presente
SCARABELLI NADA	Assessore	Presente

Assume la presidenza il sindaco, BARTOLACELLI CLAUDIO.

Partecipa alla seduta MONTANARI CRISTINA, Vicesegretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.



**OGGETTO:
CONTROLLI A CAMPIONE PRATICHE EDILIZIE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 “*Semplificazione della disciplina edilizia*”, tenendo conto delle esigenze di economicità ed efficacia dell'azione pubblica, in special modo alla luce della limitatezza delle risorse organizzative comunali, ha introdotto modifiche in materia di controlli edilizi di competenza della Pubblica Amministrazione, da regolamentare nel dettaglio attraverso l'adozione di specifici e successivi Atti di Coordinamento Tecnico Regionale ai sensi dell'art. 12 della stessa L.R. 15/2013;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 76/2014 è stato approvato lo specifico “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”, disciplinando tutti i casi di controllo a campione previsti dalla legge regionale e indicando le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo;
- la Legge Regionale 01 Luglio 2017, n.12, di integrazione della LR. 15/2013, ha fortemente modificato le procedure dell'attività edilizia ed in particolare quelle relative alla Conformità Edilizia ed Agibilità;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2013 n.15 e ss. mm. ii. “*Semplificazione della disciplina edilizia*”;
- la vigente Variante 2016 al P.R.G. approvata con Deliberazione del C.C. n. 8 del 30/03/2017 e ss. mm. ii.;
- l'Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23 commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 76 del 27/01/2014;
- la Legge Regionale n. 12 del 23/06/2017 “*Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)*”;
- la Legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss. mm. ii. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- la D.G.R. n. 1814 del 7 dicembre 2020 “Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020”;

Considerato che:

- la Legge Regionale n.15/2013 e ss. mm. ii. ha indicato tra i propri obiettivi, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività tecnico amministrativa in materia edilizia, nonché il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti, anche *la razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, da operarsi in fase di*

verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio e in fase di verifica della conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate (art.2 comma 1);

- la stessa legge tiene conto delle esigenze di economicità ed efficacia dell'azione pubblica, in particolare modo alla luce della limitatezza delle risorse organizzative comunali disponibili, prevedendo che i controlli possono essere svolti anche a campione, secondo le modalità demandate ad atto di coordinamento successivo;
- la stessa legge prevede quattro ipotesi nei quali i controlli possono essere svolti a campione:
 - *Art. 7, comma 8: Comunicazione di inizio lavori (CILA);*
 - *Art. 14, comma 5: Segnalazione certificate di inizio attività (SCIA);*
 - *Art. 23, comma 7: Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCCEA):*
 - a) gli interventi di nuova costruzione;
 - b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;*comma 9: almeno il 20% dei restanti interventi edilizi;*

Visti in particolare:

- i seguenti articoli della Legge Regionale n.15/2013 e ss. mm. ii.:

- *Art. 7 comma 8, il quale prevede per la Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) che: " ... Entro il termine ... dei trenta giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi e può assumere i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 14. ...";*
- *Art. 23 comma 8, il quale prevede per la Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCCEA): "L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7 (SCCEA conseguenti a interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica ndr), comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.";*

-la Legge Regionale n. 12/2017 ha altresì apportato modifiche sostanziali alla L.R.15/2013, alcune delle quali incidono direttamente sull'attività di controllo delle pratiche presentate e precisamente:

- ha sostituito l'art. 23 "Certificato di conformità edilizia e di agibilità" con il novellato art. 23 "Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità";
- ha modificato le percentuali di campionamento delle pratiche edilizie di Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità (SCCEA) portandole da un minimo del 25% ad un minimo del 20% (commi 8 e 9 dell'art. 23);
- ha introdotto la percentuale di campionamento delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA), fissando un campione non inferiore al 10% delle pratiche presentate, (comma 8 dell'art. 7);

Preso atto delle nuove percentuali di campionamento di cui sopra per la Comunicazione di inizio lavori (CILA) e per la Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCCEA), nonché della percentuale per il controllo a campione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto disposto al punto 2.2 dell'Atto di Coordinamento tecnico regionale, approvato con DGR n.76/2014, che considera adeguata una quota minima del 25% delle pratiche presentate;

Preso atto che il Servizio Urbanistica e Edilizia Privata ha recuperato, a oggi, il pregresso rispetto alle pratiche in attesa di valutazione di Commissione Qualità Architettonica e per il paesaggio e che sta riavviando il programma speciale per la chiusura delle pratiche pregresse ex L. 47/1985 e ex L. 724/1994 (condoni) e per la ricognizione degli strumenti urbanistici (piani di lottizzazione, p.p., iuc, ecc.);

Considerato e preso atto del numero delle pratiche giacenti presso il Servizio Edilizia Privata e Urbanistica e presentate, e la natura delle stesse, considerando, per altro, che quasi il 40% delle pratiche presentate è nella definizione normativa “in sanatoria” e che l’attività, specie se paragonata a comuni limitrofi, è percentualmente superiore, specie se rapportata alle contingenze di un pregresso che necessita di verifiche e una disamina puntuale, alla luce dei fatti, anche di tipo giuridico, che hanno interessato alcune procedure edilizia e urbanistiche;

Considerata la volontà di questa Amministrazione di organizzare nel migliore dei modi il Servizio Edilizia Privata e Urbanistica;

Considerato che la limitatezza delle risorse organizzative disponibili non consentono di eseguire il controllo sistematico di tutte le pratiche edilizie in rapporto alla complessità e articolazione dei compiti appena descritti e alla quantità di pratiche edilizie presentate, ulteriormente incrementato delle pratiche edilizie presentate per l’ottenimento di bonus fiscali;

Considerato inoltre che diversi Comuni della Provincia di Modena, per ragioni organizzative e di carenza di personale, hanno deciso di svolgere i controlli edilizi a campione, nel rispetto delle percentuali minime e dei criteri fissati dalla L.R. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dall’atto di coordinamento tecnico approvato con DGR. 76 del 2014, come è possibile verificare dalla pubblicazione degli atti sul sito della Regione Emilia Romagna alla pagina dedicata <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/atti-control-edi/atti>;

Dato atto che persistono i presupposti previsti dal legislatore per procedere con il controllo a campione anziché sistematico per alcune tipologie di pratiche edilizie;

Ritenuto:

- di stabilire che per il controllo a campione delle **Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA)** sia ordinaria che a sanatoria (art. 7 comma 5 della L.R. 15/2013 e ss. mm. II.), verrà utilizzata la percentuale minima del 10% ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L.R. 15/2013 e ss. mm. II.;
- di stabilire che per il controllo a campione delle **Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)** verrà utilizzata la percentuale minima del 25% così come definita al punto 2.2 dell’Atto di Coordinamento tecnico regionale, approvato con DGR n.76/2014;
- di recepire le nuove percentuali di campionamento definite dalla L.R. 15/2013 sulla base delle modifiche introdotte con la L.R. 12/2017 e della L.R. n. 14/2020 utilizzando la percentuale minima per il controllo a campione delle **Segnalazioni certificate di conformità edilizia ed agibilità (SCCEA)** nei seguenti modi:
 - 20% per le SCCEA di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia (art.23 comma 8 della L.R. 15/2013 e ss. mm. II.);
 - 20% per le SCCEA di interventi diversi dai precedenti (art.23 comma 9 della L.R. 15/2013 e ss. mm. II.);
- di stabilire inoltre che **fanno sempre parte del campione soggetto a controllo le CILA** aventi le seguenti caratteristiche:
 - interventi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo (tipologia di intervento compresa all’art.7, comma 5, lett. b);
 - interventi edilizi per i quali è necessaria l’attivazione della conferenza di servizi (art. 7 comma 9);
 - sanatorie e sanzioni per interventi di attività edilizia libera (art. 16 bis L.R. n. 23/2004 e ss. mm. II.);
 - ulteriori categorie di interventi e di pratiche eventualmente individuate dal Comune;

- di stabilire inoltre che, ai sensi dell'Atto di coordinamento tecnico D.G.R. 76/2014, punto 5.2, **siano sempre parte del campione soggetto a controllo le SCIA aventi le seguenti caratteristiche:**
 - gli interventi di nuova costruzione assoggettati a SCIA, di cui all'art. 13, comma 2, L.R. 15/2013 e ss. mm. ii.);
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, con cambio d'uso comportante aumento del carico urbanistico;
 - gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche che comportino deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini, di cui all'art. 13, comma 3, L.R. 15/2013 e ss. mm. ii.;
 - le ulteriori categorie di interventi e di pratiche eventualmente individuate dal Comune.

- di stabilire inoltre che, ai sensi dell'Atto di coordinamento tecnico D.G.R. 76/2014, punto 4.3, **siano sempre parte del campione soggetto a controllo le SCCEA aventi le seguenti caratteristiche:**
 - gli interventi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera, che presentino i requisiti delle variazioni essenziali di cui all'articolo 14-bis della LR n. 23 del 2004;
 - le istanze per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, a seguito della presentazione di titoli edilizi in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 23 del 2004;
 - le istanze per il rilascio tardivo del certificato di conformità edilizia e agibilità, cioè dopo la scadenza della validità del titolo edilizio;
 - le ulteriori categorie di interventi e di pratiche eventualmente individuate dal Comune.

Dato atto che, fermo restando il sistema del controllo a campione, che l'Ufficio Urbanistica -Edilizia Privata continua ad avere la possibilità di sottoporre a controllo anche le pratiche non estratte, qualora ciò sia necessario in funzione degli adempimenti che questa Amministrazione è tenuta a svolgere in tema di vigilanza edilizia e urbanistica, in analogia a quanto prevede il DPR 445/2000 all'art. 71 per le autocertificazioni, fatto salvo che trascorsi trenta giorni dall'efficacia del titolo edilizio è consentito intervenire solo se si ravvisi la falsità o la mendacia di asseverazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, o in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;
- la vigente Variante 2016 al P.R.G. approvata con Deliberazione del C.C. n. 8 del 30/03/2017 e ss. mm. ii.;
- la Legge Regionale n. 15/2013 e ss. mm. ii.;
- la Legge Regionale n. 12/2017;
- la Legge Regionale n. 14/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 76/2014;
- la Legge n.120 del 11 settembre 2020 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”*;
- la Legge Regionale n. 5/2021;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire il controllo a campione anziché sistematico della Comunicazione di inizio lavori (CILA), Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCCEA), sulla base dei criteri stabiliti dal presente atto secondo le seguenti percentuali:

- **10% delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA)** presentate per quanto attiene la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento, come previsto all'art.7 comma 8 della L.R. 15/2013 e ss. mm. ii.;
- **25% delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)** presentate per quanto attiene la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento, come ammesso all'art.14 comma 5 della L.R. 15/2013 e ss. mm. ii. e definito con Atto di coordinamento tecnico D.G.R. 76/2014;
- **Segnalazioni certificate di conformità edilizia ed agibilità (SCCEA)**, come ammesso dalla L.R. 15/2013 sulla base delle modifiche introdotte con la L.R. 12/2017 e della L.R. 14/2020, nelle seguenti modalità:
 - **20% per le SCCEA** di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia (art.23 comma 8 della L.R. 15/2013 e ss. mm. ii.);
 - **20% per le SCCEA** di interventi diversi dai precedenti (art.23 comma 9 della L.R. 15/2013 e ss. mm. ii.);

3) di stabilire inoltre che **fanno sempre parte del campione soggetto a controllo le CILA** aventi le seguenti caratteristiche:

- interventi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo (tipologia di intervento compresa all'art.7, comma 5, lett. b);
- interventi edilizi per i quali è necessaria l'attivazione della conferenza di servizi (art. 7 comma 9);
- sanatorie e sanzioni per interventi di attività edilizia libera (art. 16 bis L.R. n. 23/2004 e ss. mm. ii.);
- ulteriori categorie di interventi e di pratiche eventualmente individuate dal Comune;

4) di stabilire inoltre che, ai sensi dell'Atto di coordinamento tecnico D.G.R. 76/2014, punto 5.2, **siano sempre parte del campione soggetto a controllo le SCIA** aventi le seguenti caratteristiche:

- a) gli interventi di nuova costruzione assoggettati a SCIA, di cui all'art. 13, comma 2, L.R. 15/2013 e ss. mm. ii.);
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, con cambio d'uso comportante aumento del carico urbanistico;
- c) gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche che comportino deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini, di cui all'art. 13, comma 3, L.R. 15/2013 e ss. mm. ii.);
- d) le ulteriori categorie di interventi e di pratiche eventualmente individuate dal Comune.

5) di stabilire inoltre che, ai sensi dell'Atto di coordinamento tecnico D.G.R. 76/2014, punto 4.3, **siano sempre parte del campione soggetto a controllo le SCCEA** aventi le seguenti caratteristiche:

- a) gli interventi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera, che presentino i requisiti delle variazioni essenziali di cui all'articolo 14-bis della LR n. 23 del 2004;

- b) le istanze per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, a seguito della presentazione di titoli edilizi in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 23 del 2004;
- c) le istanze per il rilascio tardivo del certificato di conformità edilizia e agibilità, cioè dopo la scadenza della validità del titolo edilizio;
- d) le ulteriori categorie di interventi e di pratiche eventualmente individuate dal Comune.

6) di confermare che sarà mantenuto invariato il controllo di **completezza documentale (controllo formale) su tutte le pratiche;**

7) di confermare che saranno mantenuti invariati i criteri generali di controllo sistematico su tutte le pratiche edilizie di **Permesso di Costruire;**

8) di stabilire che il sorteggio delle pratiche da includersi nel campione soggetto a controllo si svolga secondo le modalità definite all'Allegato alla D.G.R. 76/2014 e attraverso l'utilizzo del "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

9) di precisare che il sorteggio casuale del campione, sul totale delle pratiche che hanno superato il controllo di completezza formale nelle percentuali sopraelencate, **sarà effettuato ogni 15 giorni** (di norma il primo del mese ed il giorno 16 dello stesso mese, salvo slittamenti al giorno successivo in caso di giorno festivo o per motivata impossibilità). Il sorteggio avrà a riferimento le pratiche protocollate dal giorno del precedente campionamento al giorno prima del campionamento in atto;

10) di applicare le percentuali di cui al precedente punto 2) sulle CILA, sulle SCIA e sulle SCCEA telematiche (PEC) e/o cartacee presentate, anche provenienti dal portale SUAP, precisando che i suddetti controlli saranno svolti in coerenza con la normativa regionale di cui alla L.R. 15/2013 e ss. mm. ii. ed in conformità alle disposizioni riportate nell'Atto di Coordinamento tecnico regionale, approvato con DGR n. 76/2014;

11) di precisare che l'esito del sorteggio di tutte le tipologie di pratiche di cui sopra sottoposte a controllo risulterà da apposito **verbale;**

12) di stabilire che potranno essere verificate ulteriori pratiche rispetto a quelle sorteggiate qualora ciò sia necessario in funzione degli adempimenti che l'Ufficio Urbanistica -Edilizia Privata è tenuto a svolgere in tema di vigilanza edilizia del territorio o ove si ritenga necessario;

13) di stabilire altresì che le disposizioni del presente atto deliberativo si applicheranno a tutte le CILA, le SCIA e le SCCEA, (telematiche o cartacee), a decorrere dal **01/03/2023** e che, anteriormente a tale data, le modalità di controllo saranno concluse secondo le previgenti disposizioni;

14) di dare atto che non si effettua nessun controllo sistematico per le seguenti altre comunicazioni tra le quali: comunicazione di proroga di inizio e fine lavori, voltura/cambio d'intestazione del titolo abilitativo, comunicazione variazione direttore dei lavori/progettista, in quanto trattasi di mere comunicazioni di cui prendere atto;

15) di trasmettere alla Giunta Regionale copia del presente atto affinché possa provvedere alla sua pubblicazione sul sito web della Regione all'interno del portale "Territorio", (<http://territorio.regione.emilia.romagna.it/>) come previsto al punto 2 della DGR n.76/2014, al fine di consentire agli operatori di conoscere il procedimento amministrativo operante nel Comune di Serramazzoni;

16) di disporre l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere in merito, per le ragioni indicate in premessa

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

CONTROLLI A CAMPIONE PRATICHE EDILIZIE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 01.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Lucio FONTANA



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 27 del 04/03/2023

OGGETTO:
CONTROLLI A CAMPIONE PRATICHE EDILIZIE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
BARTOLACELLI CLAUDIO**

**FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
MONTANARI CRISTINA**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.